



Comune
di
VIGNATE
Città Metropolitana di
Milano

Settore Servizi alla Persona
Affari Sociali

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI N.2 AUTOCARRI NUOVI DESTINATI
AL TRASPORTI DI PERSONE DISABILI – CIG 70594824D6**

F.A.Q. N.5 – CHIARIMENTI

In relazione alla procedura aperta di cui all'oggetto, un operatore economico ha inviato la segnalazione che si allega.

RISPOSTA:

L'allegato "1 Caratteristiche allestimenti interni ed esterni" rappresenta le caratteristiche sostanziali del nuovo autocarro, fra le stesse è anche considerato il "passo da 3400 a 3500 mm", oggetto di osservazione da parte del potenziale concorrente; in relazione a tale indicazione, la medesima è annoverabile quale caratteristica di ordine sostanziale come inquadrato nel titolo, quindi un'offerta tecnica che si differenziasse anche da tali caratteristiche proposta dal concorrente, se la ritiene una miglioria, valutando la medesima nell'estensione della sua offerta tecnica nel punto 1) degli elementi di valutazione.

Vignate, 7.6.2017



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Luigina Marchini

Spett.le
Comune di VIGNATE
Via Roma, 19
20060 VIGNATE (MI)

Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta per la fornitura di n. 2 autocarri nuovi destinati al trasporto di persone disabili. CIG 70594824D6.

Egr.gio Dirigente,

In qualità di legale rappresentante della [REDACTED] formulo la seguente in merito alla gara d'appalto in oggetto.

Il Bando in oggetto, e più precisamente l'Allegato "1" Caratteristiche allestimenti interni ed esterni, richiede specificatamente delle caratteristiche tecniche molto restrittive tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quella relativa "*passo da 3400 a 3500*" che risultano posseduto esclusivamente dal prodotto di marca [REDACTED] e quindi che determinano l'individuazione di una marca ben precisa con conseguente esclusione delle altre.

Il bando di gara pubblicato da Codesto Ente pertanto è illegittimo dato che prevede delle caratteristiche tecniche che permettono l'individuazione di un mezzo di una marca specifica e non consente la partecipazione di operatori economici, come la scrivente, che commercializzano marche diverse da quella indicata.

Pertanto, poiché le prescrizioni tecniche del bando possono essere rispettate solo da prodotti di una marca specifica, nel caso di specie il bando determina una palese distorsione della concorrenza e della *par condicio* tra i partecipanti alla gara con violazione della normativa in materia di appalti pubblici.

[REDACTED] commercializza autoveicoli di marca [REDACTED] che presentano delle caratteristiche tecniche assolutamente equivalenti, anche se non identiche, a quelle individuate ed è, quindi, lesa da tali disposizioni del bando.

Sul punto si segnala che già la giurisprudenza più risalente, pronunciandosi sull'interpretazione art. 8 del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 (così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402), e recepito prima dall'art. 68 del "D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e oggi dall'art. 68 D.Lgs. 50/2016), ha avuto modo di

precisare che "*sono illegittime le prescrizioni dei bandi di gara per forniture che contengano l'esatta specificazione del modello e del marchio del bene richiesto o che comunque contengano clausole atte ad orientare l'acquisto verso un predeterminato fornitore o prodotto*" (TAR Lazio sent.n.1005 del 11.11.02; TAR Emilia Romagna sent.n.467 del 10.04.03; TAR Palermo sent.n.2108 del 13.12.97).

Ciò posto, si chiede che Codesta Amministrazione provveda ad **annullare o modificare** il bando in oggetto che non sia lesivo degli interessi dell'azienda scrivente.

In difetto di ciò ci vedremo costretti ad adire il competente Giudice Amministrativo per la tutela dei propri interessi e posizioni sostanziali.

In attesa di un Vostro cortese sollecito riscontro porgiamo distinti saluti.